

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA STATUTARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Il giorno 5 dicembre 2022, alle ore 18.00 presso la sala della sede operativa di Quart, Villaggio Amérique n. 187, si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifiche statutarie in merito a cooptazione e sede sociale richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 02/11/2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in quanto non conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore.**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente chiama a fungere da segretario la Sig.ra Osanna Roncari.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti di persona o per delega n. 9 associati i cui nomi sono riportati di seguito su n. 24 associati aventi diritto di voto:

Rossana Olzer, Sara Dematteis, Lara Peters, Lucia Campanile, Osanna Roncari, Deana Lupi, Elpidio Severino, Piera Cerise e Fabrizio Bal.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) **Modifiche statutarie in merito a cooptazione e sede sociale richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 04/11/2022, a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in quanto non conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore.**

Il Presidente informa che è stata inviata alla PEC dell'associazione una nota in data 4 novembre u.s. da parte degli uffici RUNTS a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione nel RUNTS. La PEC ha comunicato la non conformità, allo stato attuale, dello statuto ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Il Presidente informa gli associati di aver provveduto, come richiesto dalla norma, entro 10 giorni dalla ricezione della PEC, a rispondere confermando la volontà dell'associazione a procedere alle modifiche statutarie al fine di ricevere il consolidamento dell'iscrizione al RUNTS. Il Presidente informa anche che lo statuto modificato dovrà poi essere trasmesso al RUNTS entro 60 giorni dal ricevimento della PEC. Gli associati prendono atto.

Il Presidente comunica che per le modifiche statutarie richieste dal RUNTS, a differenza di quanto previsto dallo statuto e dal Codice civile, in seconda convocazione è possibile deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti ai sensi dell'Art. 102 comma 2 del DLgs 117/17 modificato dal DL 73 del 21/06/2022 - "DL semplificazioni", per cui è possibile procedere con la trattazione del punto.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto variato per le parti seguenti:

- Eliminare l'istituto della **cooptazione** dallo statuto e sostituire con il seguente testo: E' facoltà del Consiglio Direttivo, nel caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri, cooptare i candidati non eletti ~~o, in mancanza, sceglierà tra i soci,~~ e proporre la ratifica alla prima Assemblea.
- Eliminare l'**indirizzo** puntuale della sede dell'associazione e inserire: L'organizzazione di volontariato ha la sede legale nel comune di Aymavilles (AO). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

Conclusa la discussione il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi attraverso la votazione e quindi con voti favorevoli nove, contrari zero, astenuti zero, è approvato il nuovo statuto allegato al presente verbale.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere:

- alla registrazione del presente verbale e dell'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 commi 2 e 5 del Dlgs n. 117/2017 entro 30 giorni dall'Assemblea;
- alla trasmissione al RUNTS all'indirizzo PEC politiche_sociali@pec.regione.vda.it dello statuto aggiornato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta;
- a espletare i successivi adempimenti non appena sarà avvenuto il consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS. In particolare il Presidente con il proprio SPID e la propria firma digitale dovrà implementare/variare i dati sul portale RUNTS e depositare il bilancio 2021, approvato dall'Assemblea in data ~~30~~ 30 aprile 2022, redatto secondo le indicazioni ministeriali, sul portale entro 90 giorni dall'avvenuto consolidamento di iscrizione.

2) Varie ed eventuali.

Non vi sono altri argomenti da discutere.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18,30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Rosaria Oliver

Il Segretario

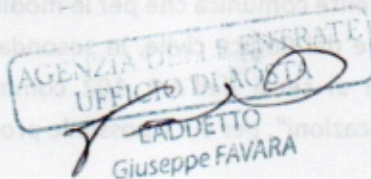
Rosaria Oliver

19 DIC 2022

al n° 1223

serie 3

Esatti Euro



STATUTO ADEGUATO AI SENSI DEL DLGS N. 117/2017

CODICE DEL TERZO SETTORE

19 DIC 2022

PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

COSTITUITE DA PERSONE FISICHE

Aymavilles, 5 dicembre 2022

Statuto dell'organizzazione di volontariato

Lega Italiana Fibrosi Cistica Valle d'Aosta - ODV

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017 e dell'art. 26 del DLgs 105/2018)

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata **Lega Italiana Fibrosi Cistica Valle d'Aosta - ODV**, in breve "LIFC Valle d'Aosta - ODV". Essa è disciplinata dal presente statuto e dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (art. 32 e segg.) – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'organizzazione di volontariato, ha la sede legale nel comune di Aymavilles (AO). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria. La durata dell'organizzazione di volontariato è illimitata.

Essa aderisce a Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV (LIFC ODV), di cui esprime il livello regionale della Valle d'Aosta, e ne recepisce le norme dello Statuto Nazionale, relativamente ai titoli I art. 3 (oggetto sociale), II (soci), III, IV (limitatamente al Capo VI), V, VI.

L'Associazione, pur facendo parte della "Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV" conserva la propria autonomia giuridica, decisionale, operativa e patrimoniale come indicato anche nello Statuto della "Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV".

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di promuovere attività aggregative e culturali, senza scopo di lucro.

LIFC Valle d'Aosta ODV vuole essere realtà rappresentativa in Valle d'Aosta delle persone affette da fibrosi cistica (mucoviscidosi) e di altre malattie genetiche polmonari, in particolare Deficit di Alfa1 Antitripsina e Discinesia ciliare.

L'organizzazione opera prevalentemente nella regione Valle d'Aosta, ma potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto, concordate con i referenti associativi locali, finalizzate agli scopi associativi.

La LIFC Valle d'Aosta ODV è strumento di costante relazione e raccordo con il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.

La LIFC Valle d'Aosta ODV sviluppa i rapporti con le Istituzioni regionali e rappresenta la LIFC ODV nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.

La LIFC Valle d'Aosta ODV è apartitica, autonoma, pluralista e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale La LIFC Valle d'Aosta ODV svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati, in favore prevalentemente di terzi:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- p. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

In particolare, LIFC Valle d'Aosta – ODV si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva per la lotta contro la fibrosi cistica in conformità alle finalità previste nella L. 548/93 *"Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica"* e pertanto intende:

- a. assicurare la rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;

- b. promuovere l'assistenza alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- c. promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare una assistenza globale ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
- d. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della Fibrosi Cistica ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
- e. promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni aspetto utile a combatterla;
- f. contribuire all'informazione ed alla formazione del personale medico e paramedico circa le possibilità diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in Fibrosi Cistica;
- g. promuovere e curare l'informazione e la preparazione degli aderenti impegnati in prestazioni di volontariato;
- h. favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
- i. stabilire rapporti di cooperazione con altre Associazioni, organizzazioni ed istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e di volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;
- j. bandire borse di studio per la ricerca, organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, comitati scientifici anche in collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato;
- k. svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;
- l. sostenere e favorire la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica in aderenza alle strategie e alle iniziative della LIFC ODV;
- m. contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC ODV;
- n. promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale e far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e quelli che nasceranno;
- o. promuovere l'inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l'inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.
- p. svolgere inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.
- q. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
- r. La LIFC Valle d'Aosta ODV può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività saranno approvate di volta in volta dall'organo esecutivo e sottoposte all'approvazione del Direttivo e ratificate nella prima Assemblea utile.
- s. La LIFC Valle d'Aosta ODV può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- t. La LIFC Valle d'Aosta ODV si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti, organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente statuto.
- u. La LIFC Valle d'Aosta ODV si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati ovvero delle persone aderenti agli enti associati può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 33 del DLgs n. 117/2017.

ART. 3 (Associati)

1. La LIFC Valle d'Aosta ODV è costituita da Associati persone fisiche che ne abbiano fatto richiesta e che riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni e che si impegnano ad adottare sia gli obblighi del presente Statuto che quanto previsto dal D.Lgs 117/2017. Devono inoltre recepire le regole di comportamento stabilite dal Codice Etico LIFC ODV adottato dalla LIFC Valle d'Aosta ODV.
2. Sono Associati persone fisiche tutti coloro che abbiano fatto richiesta.
3. Tutti gli associati della LIFC Valle d'Aosta ODV sono soci di LIFC ODV.
4. L'ammissione di un nuovo socio, dietro presentazione di domanda di adesione, è deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale.
5. La quota associativa a carico degli associati è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo della LIFC ODV, entro il 31 ottobre di ogni anno; in mancanza di delibera la quota corrisponde a quella dell'anno precedente. La quota associativa è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
6. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività della LIFC Valle d'Aosta ODV con piena parità.
7. L'ammissione a LIFC Valle d'Aosta ODV non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione Regionale.
8. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. I Soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, ad esempio la consultazione dei libri sociali, previa domanda scritta da inoltrarsi al Consiglio Direttivo;
9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento di LIFC ODV, che si recepisce, e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.
10. Gli Associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.
11. In conformità alla normativa vigente l'Associazione provvederà ad assicurare coloro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.
12. La cessazione dalla qualifica di socio avviene:

- In caso di decesso;
- per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima;
- per il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della LIFC Valle d'Aosta ODV;
- per dichiarazione di esclusione, divenuta definitiva a seguito di comportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida deliberate dall'assemblea ordinaria della LIFC Valle d'Aosta ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.
- Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il disposto del Collegio Nazionale dei Garanti è inappellabile e viene comunicato entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.
- Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

ART. 4 (Volontariato e rapporti economici)

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 5 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

ART. 6 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci o da un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- stabilisce eventuali integrazioni alla quota associativa.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 7 (Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea)

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soggetti aventi diritto al voto presenti.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento della LIFC Valle d'Aosta ODV e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli stessi non possono esercitare diritto di voto.
5. Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

ART. 8 (Consiglio Direttivo: Composizione e partecipazione)

Il Consiglio Direttivo Regionale eletto dall'Assemblea è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri, come deliberato dall'Assemblea. La carica di consigliere è elettiva e gratuita, non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Le modalità di rimborso sono le stesse previste dall'art. 4.

Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

1. I membri del Consiglio Direttivo Regionale hanno diritto ad un solo voto.
2. Non è ammesso il voto per delega.
3. Sono ammessi a partecipare senza diritto di voto i Presidenti dei vari Organi della LIFC-ODV, e su espressa chiamata del Presidente qualsiasi persona che per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

ART. 9 (Consiglio Direttivo: Funzionamento)

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta formulata dalla maggioranza semplice dei consiglieri.
2. Sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in ambito nazionale.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Regionale saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.
4. Le riunioni dovranno essere indette non meno di due volte l'anno.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per motivi di urgenza, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all'interno del Consiglio Direttivo anche per fax o posta elettronica e ritenute valide in questo caso solo se approvate con maggioranza dei tre quarti e ratificate con successivo verbale.
7. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 10 (Consiglio Direttivo: Poteri)

1. Il Consiglio Direttivo Regionale ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della LIFC Valle d'Aosta ODV e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.
2. Esso ha il compito di:

- a. dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
 - b. eleggere il Presidente e, tra i propri Consiglieri, il Vicepresidente con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere (queste ultimi due incarichi possono essere svolti da un unico consigliere);
 - c. nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni etc. qualora richiesto;
 - d. approntare il bilancio consuntivo di ogni esercizio per l'approvazione dell'Assemblea;
 - e. programmare le attività dell'anno e degli interventi da finanziare;
 - f. deliberare sull'ammissione o il rifiuto alla domanda di adesione come Socio;
 - g. deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio per recesso, mancato pagamento della quota associativa, espulsione.
 - h. ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
 - i. Decidere la variazione della sede legale oppure l'istituzione di una o più sedi operative.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
 4. Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza.
 5. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da Soci e da consulenti esterni.

ART. 11 (Decadenza da consigliere)

1. E facoltà del Consiglio Direttivo, nel caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri, cooptare i candidati non eletti e proporre la ratifica alla prima assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato.
2. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
3. L'appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale cessa:
 - a. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
 - b. per scadenza di mandato
 - c. per decesso;
 - d. per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della LIFC ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC Valle d'Aosta ODV o alla LIFC ODV; di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi.
4. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'escluso di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.

ART. 12 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo, è rieleggibile e decade per:

- scadenza del mandato;

- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

1. Il Presidente coordina le attività dell'Associazione e ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.
2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso.
3. Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo Regionale, ai quali deve riferire circa l'attività compiuta.
4. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo Regionale o l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo Regionale, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
6. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo, in accordo con il Segretario e il Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo in tempo utile per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.
7. Il Presidente, in caso di dimissioni che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo Regionale mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell'ordine del giorno, le dimissioni del Presidente pro-tempore e l'elezione di un nuovo Presidente, avrà l'obbligo di presentare - anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni - il bilancio consuntivo dell'Amministrazione svolta, tutti i libri e le documentazioni contabili e quant'altro in suo possesso utile alla gestione amministrativa della stessa.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 13 (Segretario e Tesoriere)

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, le due cariche possono anche essere attribuite alla stessa persona.

Compete loro:

1. redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
2. curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
3. curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
4. predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione, anche eventualmente avvalendosi di consulenti esterni.

ART. 14 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio di LIFC Valle d'Aosta ODV è costituito:

1. da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione, anche per effetto di liberalità e lasciti;
2. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

1. quote associative e contributi dei soci;
2. erogazioni liberali di associati e terzi;
3. contributi pubblici e privati;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
7. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
8. proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
9. ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo e la cassa contanti è conservata presso la sede dell'organizzazione.

ART. 15 (Bilancio e avanzi di gestione)

L'esercizio sociale inizia il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Ai sensi del comma 2, art. 13 del Codice del Terzo Settore, il bilancio di esercizio con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Nel caso di entrate superiori a 100.000 euro annui, il bilancio deve essere pubblicato sul proprio sito Internet o nel sito nazionale (ai sensi del comma 2 art. 14 del Codice del Terzo Settore).

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di maggio di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Libri sociali)

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria per lo scioglimento della LIFC Valle d'Aosta ODV deve essere inviato almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore (aventi scopi analoghi a quelli contemplati nell'art.2 del presente Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e aventi fini non di lucro) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 18 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

ART. 19 (Norme transitorie)

Il presente statuto, di adeguamento al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106, non comporta il rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.